

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*presentata in considerazione*  
Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Maggio 1861.  
dal Ministro Deput. De Selys.

OGGETTO

Affrancamento delle Enfitensi - Cavoliere  
di Puglia nell'Italia meridionale.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**PROGETTO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL DEPUTATO DE PEPPÒ

SUL

**Tavoliere di Puglia nell'Italia meridionale — Affranca-  
mento delle enfiteusi.**

---

---

**Preso in considerazione nella tornata del 7 maggio 1861.**

---

---

SIGNORI,

Veduta la legge del 21 maggio 1806 promulgata nell'Italia meridionale, con cui le masserie fiscali del Tavoliere di Puglia, ossia le terre salde, ed a coltura di Corte furono date in enfiteusi perpetua a particolari, col dritto di affranco del canone;

Veduta la legge del 13 gennaio 1817, ivi resa sul Tavoliere, con la quale si ritenne l'enfiteusi perpetua, però con aumento di canone, ed altre restrizioni a danno dell'utilista, al quale si tolse pure il dritto dell'affranco;

Veduta la posizione topografica del detto Tavoliere, che presenta una latissima estensione di circa moggia 755,000 napoletane;

Veduta la posizione economica dello stesso, la quale importa che l'utilista, sempre incerto del suo possesso ed al continuato pericolo di devoluzione, male si adopra a migliorare quel fondo, che quasi ritiene precariamente per le tante eventualità che circondano il suo dritto;

Veduta la posizione economica dell'Italia meridionale, di essere eminentemente addetta all'agricoltura e pastorizia, quindi la necessità di animare al più possibile sì interessante fonte di generale ricchezza;

Tenuta presente la legge del 13 luglio 1857 pubblicata in queste antiche provincie, che ammette in principio, e determina il modo dell'affrancamento delle enfiteusi;

Si sottopone alla saggezza della Camera il seguente progetto di legge:

## Art. 1.

Il padrone utile delle terre censite dal Tavoliere di Puglia ha il dritto di svincolare il fondo, e consolidare il diretto all'utile dominio, sciogliendolo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione enfiteutica, con eseguire quanto appresso.

## Art. 2.

Egli, l'utilista, deve pagare al Tavoliere, e per esso allo Stato, il capitale del canone che corrisponde alla ragione di ducati 100 per ogni ducati 5 di canone, più il valente della metà di un laudemio, ossia la metà di un'annata di canone.

## Art. 3.

Il capitale, elevato nel modo indicato, dovrà formare oggetto di una liquidazione tra il padrone utile ed il direttario Tavoliere in un istrumento da stipularsi dietro la dichiarazione che si farà dall'utilista di volersi avvalere di tale dritto.

## Art. 4.

Il padrone utile, per l'esercizio dell'indicato dritto, dovrà fra un anno, dalla promulgazione della legge, farne atto per usciere al rappresentante del Tavoliere, e chiedere la liquidazione del capitale, giusta la norma degli articoli precedenti.

## Art. 5.

La liquidazione si porterà in atto pubblico tra mesi tre dalla domanda spiegata.

## Art. 6.

Il capitale liquidato potrà pagarsi in quattro dande nel corso di anni nove, salvò quando non si prescegliesse dall'utilista pagare prontamente in tutto o in parte, non però meno del quarto del capitale.

## Art. 7.

Sul totale, o parte del capitale, di cui resta debitore l'utilista, ne corrisponderà l'interesse al cinque per cento a scalare.

## Art. 8.

Decorso il termine dell'anno fissato nell'articolo 4<sup>o</sup>, e fra un altro anno, il diritto dell'affranco sarà comune all'utilista ed al direttario. Però il primo avrà la prelazione sino allo scorrere di giorni trenta dopo intimata dal direttario la dichiarazione di voler riunire l'utile al diretto dominio.

## Art. 9.

Nel caso il direttario riunisse l'utile al diretto dominio, è obbligato pagare all'utilista un capitale elevato a ducati 100 per ogni ducati cinque di rendita, e questa depurata da pesi. La rendita sarà fissata da periti da nominarsi dal giudice ordinario. Il pagamento di tale capitale si regolerà con le norme dell'articolo 6.

**Art. 10.**

Qualora nè l'utilista, nè il direttario si fossero giovati del loro diritto giusta gli articoli 4 ed 8, chiunque potrà fare la sua dichiarazione di volerne profittare. In tal caso egli dovrà pagare un capitale al direttario, rispondente ai dati dell'articolo 2, ed all'utilista un capitale sulle basi dell'articolo 9 di questa legge. Però tanto il direttario che l'utilista avranno il dritto di prelazione, da spiegarlo con atto di usciere tra giorni trenta dalla dichiarazione che sarà loro fatta dal terzo, pure con atto di usciere.

**Art. 11.**

Ne' due casi degli articoli 2 e 9 il fondo resta assicurato con privilegio per la somma dovuta, e mediante la trascrizione da effettuarsi tra i mesi tre dal contratto.

Nel caso dell'articolo 12 il terzo dovrà dare una sicurezza in beni fondi o rendita iscritta, fino alla metà del suo debito, ciò oltre il privilegio sul fondo.

**Art. 12.**

Niuna innovazione s'intende apportare alle leggi e regolamenti per le acque e foreste.

**Art. 13.**

Di una parte del capitale, che s'introiterà per l'affranco dei canoni, si formerà una cassa di sovvenzione a modico interesse in aiuto dell'agricoltura e pastorizia, a seconda dei regolamenti da stabilirsi.